

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'UMBRIA
MOTIVI AGGIUNTI
PER

il Signor **RAFFAELE AMBROGI** (C.F. MBRRFL88T10L188T), nato a Todi (Pg) il 10.12.1988 ed ivi residente in Voc. Portafana di Pantalla n. 51/s, rappresentato e difeso, giusta procura speciale da intendersi apposta in calce all'originale del ricorso introduttivo, dall'Avv. Francesco A. De Matteis (C.F. DMTFNC63S30A281D), il quale conferma di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al giudizio al fax n. 075/5098022 oppure all'indirizzo pec francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it e presso il quale l'interessato ha eletto domicilio in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9,

- ricorrente.

Nel giudizio **n. 315/2025 R.G.** promosso

CONTRO

l'**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2** (C.F. e P.IVA 01499590550), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rampini,

NONCHE', OVE OCCORRA, CONTRO

O, COMUNQUE, NEI CONFRONTI

dell'**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1** (C.F. e P.IVA 03301860544), in persona del Direttore Generale p.t.,

dell'**AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA** (C.F. e P.IVA 02101050546), in persona del Direttore Generale p.t.,

dell'**AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI** (C.F. e P.IVA 00679270553), in persona del Direttore Generale p.t.,

della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE** (C.F. 80188230587), in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,

NONCHE'

della Signora **SARA BELLUCCI** (C.F. BLLSRA83R51D211H),

della Signora **ELEONORA SALUSTRI** (C.F. SLSLNR84R63D653B),

del Signor **MARCO ALICATA** (C.F. LCTMRC84B16L117G),

della Signora **LOLITA SCIARRINI** (C.F. SCRLLT70H66L117K),

del Signor **FABIO MUZZI** (C.F. MZZFBA81R09D653U),

ED ALTRI

* * *

a) Con ricorso del 28.7.2025, notificato in pari data munito di procura speciale in calce, Raffaele Ambrogi si è rivolto all'Ecc.mo Tribunale intestato, chiedendo l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:

“... - della delibera n. 1059 del 4.6.2025, con la quale il Direttore Generale f.f. dell'Azienda USL Umbria 2, a conclusione del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibere n. 1993 del 27.11.2023 e n. 119 del 28.12.2023 per la copertura a tempo indeterminato di n. 38 (trentotto) posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista - Area degli Operatori -, indetto in forma congiunta dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria, ha approvato la graduatoria di merito e disposto l'assunzione dei vincitori;

- se ed in quanto lesivi, di tutti i verbali descrittivi della operazioni compiute dalla Commissione Esaminatrice nominata con delibera direttoriale n. 2318 del 26.11.2024;

- se già adottati e nei soli limiti in cui ledono gli interessi del ricorrente, dei provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti), con cui, a seguito della conclusione del concorso, le Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria hanno disposto l'assunzione dei vincitori;

- se da interpretarsi come ostativa al riconoscimento in favore del ricorrente della riserva spettantegli in virtù del Servizio Civile Nazionale svolto presso il Comune di Todi (Pg) nel periodo 11.5.2015-10.5.2016, di ogni regola e/o norma

concorsuale cui si debba, direttamente o indirettamente, questo risultato, tra cui, salvo altre, quelle dettate dai parr. 1), 4) e 12) del bando, nonché l'atto prot. n. 90541 del 22.4.2024 (Allegato A), recante, insieme alla modifica del par. 1) del bando, la riapertura dei termini in favore dei soli "... operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile universale senza demerito", insieme agli atti (delibere n. 464 del 13.3.2024 e n. 545 del 20.3.2024) che hanno determinato l'adozione;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, incluse, ove occorra, le delibere n. 1993/2023, n. 119/2023, la graduatoria di merito approvato con la delibera n. 1059/2025, la nota prot. n. 126671 del 29.5.2025, con la quale l'Azienda USL Umbria 2, per voce della Responsabile della Direzione del Personale, ha respinto l'istanza avanzata dal ricorrente il 23.4.2025 (prot. n. 94348) ai fini del riconoscimento della predetta riserva, unitamente alla nota prot. n. 237494 del 30.10.2024, con la quale l'Azienda USL Umbria 2 ha interpellato sul tema il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed alla nota prot. n. 237494 del 30.10.2024, con la quale detto Dipartimento ha espresso il proprio parere".

Il ricorso, cui si rinvia integralmente, è stato rubricato al n. 315/2025 R.G..

b) All'esito dell'udienza camerale del 2.9.2025, con ordinanza n. 80 pubblicata il 5.9.2025, l'Ecc.mo Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di merito, da individuarsi nella 2^a udienza pubblica del mese di gennaio 2026.

Constatato, altresì, che il ricorso introduttivo era stato notificato solo a quattro (*rectius*, cinque) controinteressati, con l'ordinanza n. 80/2025 l'Ecc.mo Tribunale ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami (art. 41, 4° comma, C.P.A.), secondo le modalità ivi indicate, nei confronti dei soggetti graduati dalla 38^a alla 55^a posizione.

Dopo aver notificato nuovamente il ricorso introduttivo (insieme all'ordinanza n. 80/2025) alla Signora Sara Bellucci, risultata essere altra persona rispetto a quella inizialmente evocata, l'Ambrogio - come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio - ha ottemperato alle statuizioni contenute nell'ordinanza n. 80/2025 (**docc. 40-51**).

c) Come da avviso del 14.11.2025, la discussione del ricorso è stata fissata per l'udienza pubblica del 27.1.2026.

Senonché, mentre si accingeva a depositare documenti e memoria entro i termini di cui all'art. 73, 1° comma, C.P.A., il ricorrente, scorrendo il sito dell'Azienda capofila, ha scoperto per puro caso che, alla data di notifica del ricorso (28.7.2025), l'Azienda USL Umbria 2 aveva già avviato e sostanzialmente concluso il riesame della graduatoria approvata con la delibera n. 1059/2025.

In sintesi, dalla delibera n. 857 dell'8.12.2025 ed, in particolare, dalla proposta di cui all'atto n. 2262 del 4.12.2025, appena acquisiti, è emerso che:

- con istanza prot. 135927 dell'11.6.2025, ossia cinque giorni dopo l'approvazione della graduatoria di merito, una candidata aveva chiesto la revisione della valutazione della domanda n. 7 della prova n. 1 della sessione n. 3;

- riconvocata con nota prot. n. 160115 dell'11.7.2025, la Commissione Esaminatrice, nella seduta del 14.7.2025 (verbale prot. n. 166790 del 21.7.2025), aveva esaminato e ritenuto fondata l'istanza, assegnando per la 1^ prova ai candidati esaminati nel corso della 3^ sessione i nuovi punteggi riportati nello specchietto all'inizio di pag. 3) del documento istruttorio;

- conseguentemente, la graduatoria di merito era stata riformulata, modificando parzialmente sia l'elenco n. 1), che comprende i vincitori del concorso, sia l'elenco n. 2), in cui sono compresi, invece, gli idonei non vincitori;

- il procedimento di riesame si era concluso, appunto, con l'adozione della delibera direttoriale n. 857/2025, recante l'approvazione della nuova graduatoria di merito, nella quale l'odierno ricorrente è stato retrocesso dalla 56^ alla 59^ posizione, surclassato dai candidati Barbara Paliani (risalita dal 65° al 57°

posto), Alessandro Pierini (risalito dal 59° al 54° posto) ed Alessandra Tricarico (risalita dal 61° al 56° posto) (**doc. 52**).

d) Il descritto *modus procedendi* desta non poche perplessità.

Anzitutto, perché, ad onta dei pacifici principi in materia, l'estemporaneo riesame (che, peraltro, non è nemmeno coercibile) è stato avviato e si è concluso in perfetta clandestinità e senza il benché minimo coinvolgimento dei candidati graduati (sul punto, cfr., *ex multis*: Cons. Stato, Sez. V, 24.6.2019 n. 4327; Cons. Stato, Sez. V, 2.7.2018 n. 4041; Cons. Stato, Sez. IV, 4.2.2010 n. 520; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 1°.4.2025 n. 1131).

E, soprattutto, per la ragione che l'Azienda capofila non solo non ha comunicato nulla al ricorrente, ma, nonostante sapesse del giudizio pendente e della sua imminente definizione nel merito, ha atteso inspiegabilmente quasi cinque mesi dalla conclusione del rinnovo parziale delle operazioni valutative (14.7.2025) per riformulare la graduatoria ed approvarla alla vigilia dell'udienza del 27.1.2026: questo, infatti, è il tempo trascorso tra la verbalizzazione delle nuove operazioni (prot. n. 166790 del 21.7.2025) e la formulazione della proposta di delibera (4.12.2025), fatta propria dal Direttore Generale con l'atto n. 857/2025.

e) Persuaso della fondatezza delle censure proposte con l'atto introduttivo del giudizio, non scalfite dalla sua retrocessione dal 56° al 59° posto, il ricorrente non ha interesse a denunciare e far valere i gravi vizi autonomi che inficiano la delibera n. 857/2025.

Tuttavia, seppure per cautela ed al solo fine di scongiurare eventuali eccezioni in rito, ritiene di non poter fare a meno di rivolgersi nuovamente all'Ecc.mo Tribunale, al quale, rappresentato e difeso *ut supra*, chiede, sempre nei limiti entro cui ha interesse, di voler disporre

L'ANNULLAMENTO

anche:

- della delibera n. 857 dell'8.12.2025, con la quale, a conclusione del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con delibere n. 1993 del 27.11.2023 e n. 119 del 28.12.2023 per la copertura a tempo indeterminato di n. 38 (trentotto)

posti di Operatore Tecnico Specializzato Videoterminalista - Area degli Operatori -, indetto in forma congiunta dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria, il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 2 ha approvato la nuova graduatoria di merito formata all'esito del riesame avviato dopo il ricevimento dell'istanza prot. 135927 dell'11.6.2025, nella quale il ricorrente è collocato (non più al 56°, ma) al 59° posto e, quindi, nell'elenco n. 2 (idonei non vincitori);

- della nuova graduatoria di merito approvata, appunto, con la delibera direttoriale n. 857/2025, insieme a tutti gli allegati, tra cui, salvo altri, il documento istruttorio e, se diversa da questo, la proposta di delibera di cui all'atto n. 2262 del 4.12.2025, allo stato ignota;

- di tutti gli atti in cui si è articolato il procedimento di riesame, inclusi, salvo altri, le note prot. n. 160115 dell'11.7.2025 e prot. n. 162872 del 15.7.2025 ed il verbale prot. n. 166790 del 21.7.2025 relativo alla seduta tenuta dalla Commissione Esaminatrice il 14.7.2025;

- se già adottati e nei soli limiti in cui ledono gli interessi del ricorrente, dei provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti), con cui, a seguito della riformulazione della graduatoria di merito, le Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione Umbria hanno disposto l'assunzione dei vincitori.

Gli atti qui gravati, gravemente lesivi, sono inficiati dagli stessi vizi diretti contro i provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo, che, di seguito, pedissequamente si trascrivono.

DIRITTO

I) In via principale. Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 18, 4° comma, D. Lgs. 6.3.2017 n. 40, anche in relazione all'art. 8 L. 6.6.2016 n. 106, alla L. 6.3.2001 n. 64, al D. Lgs. 5.4.2002 n. 77, all'art. 4, 4° comma, D.L. 1°3.2025 n. 25 (convertito, con modificazioni, con L. 9.5.2025 n. 69) ed ai principi in materia, inclusi quelli sanciti dall'art. 3 Cost.. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, carenza d'istruttoria, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifeste.

I.a) Per prevenire speciose obiezioni, è appena il caso di premettere che l'illegittima esclusione del ricorrente dall'elenco dei n. 38 vincitori come riservista non può giustificarsi certo con la circostanza che, nella domanda di partecipazione inoltrata il 23.2.2024, l'Ambrogio, a pag. 5), ha dichiarato il possesso del titolo di riserva tra i *"Servizi SSN-PA/Case di cura conv.-accr./Servizio militare/civile come dipendente videoterminalista (1)"* (**doc. 4**) e, quindi, in un campo comprendente anche le esperienze valutabili come titoli.

A parte il fatto che, nella versione originaria, il bando, al par. 4), prevedeva genericamente la sola *"Riserva Militare"* (**doc. 1**) e che, con l'atto prot. n. 90541/2024, l'Azienda, nel momento in cui ha riconosciuto la riserva anche in favore degli *"... operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile universale senza demerito"* (**doc. 5**), ha precisato anche che *"... le domande on-line già pervenute entro il precedente termine di scadenza, ..., sono considerate valide"*, è incontestabile, infatti, che:

- quando il possesso del titolo di riserva sia stato dichiarato nella domanda di partecipazione, ancorché in un campo diverso da quello a ciò destinato, l'Amministrazione non può non tenerne conto (cfr., *ex multis*: TAR Lazio, Sez. II, 1°10.2024 n. 17011).

Tanto meno può farlo quando - come in questo caso - abbia riconosciuto la validità di un titolo di riserva con un atto successivo e modificativo del bando, riaprendo i termini solo a beneficio di coloro che non avevano presentato domanda e non anche di coloro che avevano già compilato ed inviato la domanda (ritenuta e dichiarata valida) in base a quella versione originaria della *lex specialis*, che, erroneamente, non riconosceva la validità di quel titolo;

- ogni (ipotetico) eventuale errore di compilazione ed ogni (ipotetica) eventuale incertezza, come pure la messa a disposizione della documentazione attestante il possesso del titolo di riserva tempestivamente dichiarato, sono, comunque, sempre emendabili con l'obbligatoria attivazione, da parte dell'Amministrazione, del soccorso istruttorio.

Come statuito in fattispecie analoga, “... *l’omessa valutazione del servizio civile nazionale da parte dell’Amministrazione non potrebbe trovare legittimo fondamento nemmeno nell’errore, ..., consistente nel non aver ‘flaggato’ la casella corrispondente al possesso del titolo di riserva*”, perché “*Avendo la ricorrente comunque dichiarato il possesso del ridetto titolo nella domanda, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto anche attivando, eventualmente, il soccorso istruttorio, trattandosi, come da già concluso da questa sezione (con sentenza n. 23521 del 27 dicembre 2024), al più nella fattispecie non di una omessa dichiarazione, ma di una dichiarazione resa irregolarmente e pertanto sanabile*” (TAR Lazio, Sez. IV-Ter, 18.6.2025 n. 12019);

- oltre ad averne dichiarato tempestivamente il possesso, con la nota del 23.4.2025 (prot. n. 94348) il ricorrente, senza attenderne la richiesta, ha diligentemente rimesso all’Azienda, a procedimento in corso e ben prima della formazione della graduatoria di merito, l’attestato rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri comprovante l’avvenuto svolgimento del Servizio Civile Nazionale presso il Comune di Todi (**doc. 20**).

Se in questo modo l’interessato, rimediando alla confusione con cui l’Azienda ha gestito la vicenda, ha assolto ogni ipotetico onere a suo carico, resta, dunque, da verificare se il diniego opposto anzitempo dall’Amministrazione con la nota prot. n. 126671/2025 e la mancata inclusione dell’Ambrogio tra i vincitori del concorso, come riservista, sia legittima o meno.

I.b) Per venire al cuore della questione, è indubbio che il ricorrente aveva - ed ha - pieno titolo ad essere riconosciuto come vincitore grazie al titolo di riserva dichiarato e documentato in corso di procedimento.

Come segnalato inutilmente dapprima con la nota prot. n. 94348/2025 (**docc. 14-18**) e poi, a procedimento concluso, con l’istanza di riesame del 23.6.2025 (**docc. 26-33**), la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che l’aver svolto senza demerito il Servizio Civile Nazionale dà titolo per accedere alla riserva del

15 % dei posti a concorso esattamente come l'aver svolto senza demerito il Servizio Civile Universale.

Oltre alle pronunce, univoche e sempre più numerose, del Giudice Ordinario (come, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Vercelli - Giudice del Lavoro n. 191 del 15.4.2025 e del Tribunale di Palermo - Giudice del Lavoro del 20.5.2025, **docc. 29 e 34**), la recente sentenza del TAR Lazio, Sez. IV-Ter, n. 12019/2025 richiamata sub I.a), ha dissipato ogni dubbio a riguardo, all'esito di un percorso logico-giuridico inattaccabile perché ancorato ad una lettura delle fonti non solo rispettosa del dato testuale e della *ratio*, ma anche - e soprattutto - costituzionalmente orientata.

I.c) Iniziando dal quadro normativo, è sufficiente rammentare che:

- introdotto originariamente dalla L. 15.12.1972 n. 772 come servizio alternativo alla leva obbligatoria riservato agli obiettori di coscienza, il Servizio Civile Nazionale è stato istituito dalla L. 6.3.2001 n. 64 e regolato in dettaglio dal D. Lgs. 5.4.2002 n. 77 al dichiarato scopo - come recita l'art. 1 della prima - di “... a) *concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace tra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero*”;
- l'art. 8 L. 6.6.2016 n. 106 ha delegato il Governo a “... *provvede[re] alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ...*”;

- il D. Lgs. 6.3.2017 n. 40 ha dato attuazione alla delega ed ha istituito il Servizio Civile Universale, sul presupposto, rimarcato dalla relazione illustrativa, che *“Il legislatore della legge delega ha previsto l’istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell’ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di protezione civile”*;

- nell’ambito della riforma, il D. Lgs. n. 40/2017, all’art. 18, 4° comma, ha previsto, appunto, una riserva del 15 % dei posti a concorso, banditi dalle Pubbliche Amministrazioni per l’assunzione di personale non dirigenziale, *“A favore degli operatori che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ...”*;

- a definitivo chiarimento di ogni precedente incertezza, l’art. 4, 4° comma, D.L. 1°3.2025 n. 25 (convertito, con modificazioni, con L. 9.5.2025 n. 69), è intervenuto sul testo dell’art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017 con l’inserimento dopo le parole *“servizio civile universale”* delle parole *“ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64”*.

I.d) Ebbene, sulla scorta della normativa testé richiamata, con la sentenza n. 12019/2025, il TAR Lazio, Sez. IV-Ter, ha colto esattamente la portata del rapporto esistente tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, sottolineando che:

- *“... in linea di discontinuità rispetto all’originario servizio civile [n.d.r., quello introdotto dalla L. n. 772/1972 e riservato ai soli obiettori di coscienza come alternativo alla leva obbligatoria, poi sospesa] ed, invece, di continuità con il servizio civile universale di più recente istituzione, la legge n. 64 del 2001 introduceva, da allora, un elemento di novità rispetto al precedente istituto,*

disponendo, all'articolo 5, comma 4, che 'Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi [coincidente con la durata massima prevista per l'attuale servizio civile universale dall'art. 16, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017] se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6: a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo; b) i cittadini italiani riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno di età';

- "Il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64/2001, dunque, ha, sin dalla sua origine, diversamente dall'originario servizio civile, presentato una duplice natura: l'una obbligatoria, quale servizio alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d'essere sino alla sospensione della stessa leva), e l'altra volontaria, per le donne (...) e gli inabili alla leva";

- "In ragione di ciò e pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non risultano sussistere significative differenze fra quest'ultimo e l'altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l'evoluzione normativa";

- "D'altronde la scelta del legislatore di riservare il 15 % dei posti oggetto di selezioni pubbliche a quanti abbiano svolto il servizio civile universale nasce dalla volontà di premiare, quale leva incentivante, quanti abbiano concorso alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, attraverso lo svolgimento di un'attività preordinata alla realizzazione delle seguenti finalità, proprie del servizio civile nazionale, ma espressamente richiamate nella legge istitutiva del servizio civile universale come appartenenti anche a quest'ultimo: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, a promuovere la

solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla pace fra i popoli, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; a contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero".

Donde la conclusione per cui *"Se entrambi i servizi, ugualmente connotati, come visto, dal requisito della volontarietà sono stati concepiti per il perseguimento di identiche finalità e come strumento di promozione dei medesimi valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio, non è ravvisabile alcuna ragione per riconoscere la riserva dei posti nei concorsi pubblici solo con riguardo ad uno di essi, realizzando, entrambi, il medesimo rilievo valoriale e meritorio".*

I.e) D'altra parte, la tesi per cui - contrariamente a quanto asserito dall'Azienda intimata con la nota prot. n. 126671/2025, aderendo acriticamente ad un parere del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ispirato al più vieto formalismo - la riserva del 15 % dei posti a concorso prevista dall'art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017 vale anche per chi - come l'odierno ricorrente - abbia svolto senza demerito quel Servizio Civile Nazionale di cui l'attuale Servizio Civile Universale costituisce solo un momento di revisione ed evoluzione trova conferma nella lettura, piana e costituzionalmente orientata, della disciplina di riferimento.

Richiamando ancora una volta la sentenza TAR Lazio, Sez. IV-Ter, n. 12019/2025, ad imporre questa conclusione sono, infatti, le circostanze che:

- *"... la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001', rispetto alla quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina",* come confermato dal

fatto che, siccome “... con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola ‘revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale’, da porre, in essere, peraltro, ‘tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64’ che ne individuava le finalità”, non si può che inferire che “... il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti, che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch’esso ‘tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell’ottica della semplificazione e della trasparenza”;

- alla luce di quanto sopra, “... con riguardo ai rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale, deve concludersi che una interpretazione dell’articolo 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 - nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 4 marzo 2025 n. 25 – che sia costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 della Costituzione (secondo il quale situazioni uguali devono ricevere il medesimo trattamento), non può che condurre a ritenere la riserva ivi prevista estensibile anche al primo”;

- l’estensione esplicita della riserva a coloro che abbiano svolto il Servizio Civile Nazionale ad opera del sopravvenuto art. 4, 4° comma, D.L. n. 25/2025, quantunque non ascrivibile - secondo il TAR Lazio - a vera e propria interpretazione autentica, ha portata non innovativa, ma meramente ricognitiva dell’unica lettura dell’art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017 consentita *secundum constitutionem* già prima della novella e si colloca nel solco della stessa linea interpretativa di cui sopra, come conferma il fatto che, a riprova della sostanziale identità tra i due istituti e della continuità tra le successive norme regolatorie, la stessa relazione illustrativa alla Legge di conversione (n. 69/2025) sottolinea che “... l’estensione della platea dei beneficiari risponde all’esigenza di evidenziare l’unitarietà delle attività svolte nell’ambito del

servizio civile nazionale e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della 'difesa della Patria' di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione''.

I.f) Ferma restando l'ineccepibilità del percorso logico-giuridico seguito dal TAR Lazio, Sez. IV-Ter, l'unico passaggio sul quale la sentenza n. 12019/2025 non convince appieno è, in realtà, proprio quello sulla portata dell'art. 4, 4° comma, D.L. n. 25/2025.

Proprio il nesso di continuità tra la disciplina dedicata al Servizio Civile Nazionale e quella concernente l'attuale Servizio Civile Universale ed, in definitiva, il rapporto tra i due istituti dimostrano, infatti, che - diversamente da ritenuto, quasi *incidenter tantum*, dal TAR Centrale - l'art. 4, 4° comma, cit. è a, tutti gli effetti, una norma d'interpretazione autentica e, quindi, una norma ad applicazione per definizione retroattiva.

Con esso, infatti, si è chiaramente inteso dirimere un'incertezza sull'interpretazione dell'art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017, optando ed imponendo quella lettura della norma, che già possibile - ed, anzi, doverosa *secundum constitutionem* - in base al testo vigente, includeva tra i beneficiari della riserva, oltre a coloro che hanno svolto e svolgeranno l'attuale Servizio Civile Universale, anche tutti coloro che - come l'odierno ricorrente - hanno svolto lo stesso servizio, quando questo era regolato dalla L. n. 64/2001 e dal D. Lgs. n. 77/2002 ed era definito Servizio Civile Nazionale.

I.g) Riassumendo, laddove negano al ricorrente lo *status* di vincitore riservista, in applicazione dell'art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017 e grazie al Servizio Civile Nazionale che questi - come dichiarato e documentato in corso di procedimento - ha svolto presso il Comune di Todi nel periodo 11.5.2015-10.5.2016, gli atti impugnati sono illegittimi e meritevoli di annullamento.

* * *

II) In subordine. Illegittimità costituzionale.

II.a) Solo in subordine e nell'improbabile ipotesi che le censure che precedono non trovino accoglimento, il ricorrente, con riserva di migliore illustrazione in

corso di causa, non può non dubitare, infine, della legittimità costituzionale dell'art. 18, 4° comma, D. Lgs. n. 40/2017 (insieme, all'occorrenza, all'art. 8 L. n. 106/2016), nella parte in cui (in ipotesi) include, tra i beneficiari della riserva ivi prevista, solo coloro che abbiano svolto senza demerito il Servizio Civile Universale e non anche coloro che - come il ricorrente - abbiano svolto senza demerito il Servizio Civile Nazionale di cui alla L. n. 64/2001 ed al D. Lgs. n. 77/2002, con conseguente richiesta all'Ecc.mo Tribunale intestato di sospendere il giudizio e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale (artt. 23 ss. L. 11.3.1953 n. 87) affinché dirima la questione.

II.b) Sul requisito della rilevanza, poco è da dire.

L'interpretazione perorata dall'Amministrazione intimata ed al fondo dei provvedimenti gravati condurrebbe, infatti, al rigetto del ricorso, rendendo inattuabile il bene della vita perseguito dal ricorrente, che si è determinato ad agire giudizialmente per raggiungere in graduatoria, grazie alla riserva, una delle posizioni utili ai fini dell'assunzione.

II.c) Quanto alla non manifesta infondatezza, è appena il caso di sottolineare che, così intesa, la disciplina normativa sulla quale s'incentra il sospetto appare incompatibile con numerosi canoni costituzionali, tra cui:

- quello di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

Al cospetto di due istituti sostanzialmente identici negli aspetti essenziali nonostante le diverse regolazioni fattene nel tempo, è assurdo che uno (Servizio Civile Universale) costituisca titolo di riserva e l'altro (Servizio Civile Nazionale) non lo sia;

- quelli di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost..

Posto che l'istituto della riserva si basa su criteri di meritevolezza destinati a premiare, nell'interesse della stessa Amministrazione, coloro che intendono accedere ad un posto di pubblico impiego, non si vede perché, a fronte di due titoli sostanzialmente identici negli aspetti essenziali, il meccanismo premiante valga solo per uno;

- quello di cui all'art. 117, 2° comma, lett. d), Cost..

Dal momento che il Servizio Civile Nazionale, esattamente come il Servizio Civile Universale, si sostanzia in un servizio non armato in favore ed in difesa della Patria talmente importante da essere attribuito alla competenza esclusiva statale, non apprezzarlo come il secondo, col riconoscimento della sua rilevanza ai fini della riserva di cui si discute, collide anche con le finalità primarie perseguite, appunto, dall'art. 117, 2° comma, lett. d), Cost..

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Nonostante il nesso di strettissima dipendenza tra gli atti qui cautelativamente impugnati e quelli originariamente gravati, nonché l'assenza di nuove censure, il ricorrente, anche alla luce di quanto già statuito con l'ordinanza n. 80 del 2.9.2025-5.9.2025, chiede sin d'ora, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, C.P.A., di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati che l'Ecc.mo Tribunale riterrà possano subire pregiudizio dall'auspicato accoglimento del ricorso e dal conseguente scorrimento della graduatoria, possibilmente con le stesse modalità dettate con l'ordinanza n. 80/2025 sopra richiamata.

Pur trattandosi di importo modesto, si confida magari che, se non altro per le singolari circostanze che hanno contraddistinto il riesame, il ricorrente, che è venuto a conoscenza dei fatti per puro caso, sia esonerato da qualsiasi ulteriore spesa.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale intestato, *contrariis reiectis*, voglia annullare i provvedimenti impugnati con l'atto introduttivo del giudizio e quelli impugnati con il su esteso atto di motivi aggiunti.

Con ogni conseguente statuizione di Legge, anche in ordine alle spese di lite, ed ogni più ampia riserva, incluse quelle di proporre ulteriori motivi aggiunti e/o nuovi e di avanzare istanze risarcitorie.

Ai sensi di Legge, si dichiara che non è dovuta integrazione del contributo unificato in quanto il su esteso atto di motivi aggiunti ha ad oggetto atti in rapporto di strettissima dipendenza con quelli originariamente impugnati (c.d. connessione forte di cause) e con riguardo ai quali il contributo stesso è già stato versato in anticipazione per l'importo dovuto di € 325,00.

Perugia, 11 dicembre 2025

Avv. Francesco A. De Matteis